

AZIENDA CONSORTILE DEI SERVIZI SOCIALI A.C.C.C Ambito N19
Sede Legale Piazza Municipio n°1 – 80021 Afragola (Na)
REGIONE CAMPANIA - C.F. 09561061210
PEC: aziendaconsortileaccc@pec.it
Email: aziendaconsortileaccc@gmail.com

Determina Generale Num. 05 del 29/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557, L. 311/2004 (SCAVALCO D'ECCEDEENZA) RESPONSABILE GESTIONE FLUSSI – OPI CON LA TESORERIA

Relazione istruttoria e proposta di determinazione

Premesso

- Che deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 29.11.2019, il Comune di Afragola, unitamente ai Comuni di Caivano, Cardito e Crispano ha costituito l'Azienda Consortile denominata AC.C.C per la gestione associata dei servizi di cura alla persona di cui alla L.R. 11/2007, secondo le norme dell'art. 114 del Tuel D.lgs n 267/2000 per la gestione associata dei Servizi alla persona, approvando con rispettive delibere consiliari gli atti costitutivi del suddetto nuovo modello gestionale;
- Con atto notarile del 30 luglio 2020 (Rep. N.1650 – Raccolta n.1098), i rappresentanti dei quattro Comuni aderenti all'Azienda Consortile (Afragola, Caivano, Cardito e Crispano) procedevano alla costituzione dell'Azienda Consortile denominata "A.C.C.C. (assistenza, comunione, coesione e collegialità)" per la gestione associata dei servizi di cura alla persona, ai sensi degli artt. 30 e 31 del TUEL (D.lgs n.267/00) secondo le norme dell'art. 114 del medesimo TUEL;
- Con decreto sindacale n.00227/2020 del 02.12.2020 così come modificata dal decreto n. 0235/2020 del 07.12.2020, si procedeva al conferimento alla Dott.ssa Alessandra Iroso dell'incarico ad interim di Direttore Generale della ACCC;

VISTI:

- l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che così dispone: "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) i consorzi tra enti locali (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";
- l'orientamento applicativo A.R.A.N. del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di una altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così si esprime: "in materia il Consiglio di Stato, con proprio parere n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, ha affermato che la disposizione dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004, deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in quanto: "introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti,

espresso dall'art. 53, comma 1 del D. Lgs. 165 del 2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli articoli 60 e seguenti, del DPR 10 gennaio 1957, n. 3", che inoltre lo stesso Consiglio ha sottolineato che il predetto comma 557 necessita di un coordinamento con l'art. 92, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000, il quale consente ai dipendenti degli enti locali di svolgere attività lavorativa a favore di altri enti locali soltanto se titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale;

- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro"; "purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali";

- L'art. 14 CCNL del 22 gennaio 2004, che prevede "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale è passibile anche per la gestione dei servizi in convenzione;

RICHIAMATO il verbale del Cda del 07.12.2020;

CONSIDERATO CHE:

- l'attività che i dipendenti interessati svolgeranno presso l'azienda Consortile A.C.C.C, verrà prestata fuori dall'ordinario orario di servizio e non arrecherà pregiudizio all'attività svolta presso l'Ente di appartenenza;

RITENUTO, per tutte le ragioni sopra espresse, di procedere all'approvazione degli avvisi di scavalco d'eccedenza per vari profili unità di personale a supporto delle attività dell'Azienda Consortile, per la durata di sei mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, eventualmente prorogabili per ulteriori mesi sei, per le seguenti figure di seguito indicate, allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto:

- ↓ N.1 unità Responsabile Gestione flussi – Opi con la tesoreria dell'azienda Consortile - cat. C per n. 6 ore settimanali;

Per quanto sopra premesso

SI PROPONE DI DETERMINARE

Per tutte le motivazioni espresse in premessa,

1. Di procedere all'approvazione degli avvisi di scavalco d'eccedenza per vari profili unità di personale a supporto delle attività dell'Azienda Consortile, per la durata di sei mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, eventualmente prorogabili per ulteriori mesi sei, per le seguenti figure di seguito indicate, allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto:

- ↓ N.1 unità Responsabile Gestione flussi – Opi con la tesoreria dell'azienda Consortile - cat. C

per n. 6 ore settimanali;

2. Di pubblicare il Presente Avviso sulla pagina Intranet del Comune di Afragola per giorni 10;
3. Di dare inviare copia del presente provvedimento al Comune di Afragola;
4. Di autorizzare la Responsabile del Settore Risorse Umane alla sottoscrizione della convenzione, e all'esecuzione di tutti gli altri adempimenti necessari ad essa correlati.

Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Silvia Martino



IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;

Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto;

- visto il contratto sottoscritto il 07 Dicembre 2020 con il quale ha assunto la carica di Direttore dell'Azienda Consortile, con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con le modalità stabilite dal vigente Statuto;

- visto il decreto n. 00227 del 02.12.2020, con cui il Presidente del CdA ha disposto di incaricare la Dott.ssa Alessandra Iroso;

DETERMINA

- di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione del Direttore;

- di esprimere parere favorevole ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1 del D. Lgs. N. 267/00.

Afragola, 18/03/2021

Il Direttore Generale **Dott.ssa Alessandra Iroso**

Azienda Consortile A.C.C.
Piazza Municipio, 1
AFRAGOLA (NA)

